

STATUTO

ADIS COSENZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BISIGNANO CS CORSO ITALIA SNC

Numero REA: CS - 227045

Codice fiscale: 03319130781

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	Art. 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' corrente con sede nel comune di Bisignano la So-	
	cietà cooperativa denominata:	
	"ADIS COSENZA – Società cooperativa sociale".	
	Art.2	
	(Leggi speciali)	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) – le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto compa-	
	tibili con la suddetta legge, le norme relative al setto-	
	re in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare,	
	le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e suc-	
	cessive modificazioni, relative alla posizione dei soci	
	lavoratori;	
	2) – le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la cooperati-	
	va sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di	
	utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del	
	d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	3) – in quanto compatibili con le suddette leggi specia-	
	li, le norme del codice civile relative alle società coo-	
	perative;	
	4) – per quanto non previsto dagli articoli 2511 e se-	
	guenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le	

disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art.3

Definizione dello scopo e attività mutualistica.

La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale – finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato.

Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la pre-

stazione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.

Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.

Art.4

Mutualità prevalente.

La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attività – in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attività

lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.

Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-*septies* disp. att. c.c.).

Art.5

(Informazioni relative alla gestione mutualistica)

Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano – nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci – i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile), tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile.

A tal fine, essi devono in particolare evidenziare:

6 di 40

7 di 40

nelle condizioni evidenziate nell'ambito della legge 381/1991.

Inoltre, la cooperativa, da un lato svolgerà attività finalizzate all'assistenza infermieristica ed al recupero fisico, psichico e sociale di tale persone, dall'altro, previo lo svolgimento di attività formative mirate, tenderà all'assistenza infermieristica e reinserimento sociale, partendo dal mondo lavorativo, degli stessi soggetti, possibilmente impegnandoli nelle attività esercitate.

La cultura e la pratica aziendali si ispireranno, quindi, ai principi fondanti un'imprenditorialità sociale, che nel raggiungimento di una maggiore qualità sociale vede il suo fine di produzione di valore aggiunto.

Promuoverà:

A) l'azione riparativa e riabilitativa nei confronti della natura, dell'ambiente e dell'uomo;

B) il recupero e l'utilizzo a fini produttivi di risorse umane e materiali inutilizzate, sprecate o sconosciute;

C) la qualità della cooperazione intesa come qualità dell'informazione e della formazione, della democrazia nelle relazioni, del rispetto dei diritti e della valorizzazione delle capacità

dei singoli.

La cooperativa intende favorire la diversificazione e la molteplicità dei servizi sociosanitari, al fine di migliorare la qualità umana della vita.

La cooperativa promuoverà sinergie tra le diverse professionalità e progettualità.

La cooperativa provvederà, inoltre, a garantire il più possibile le contemporaneità ai processi formativi e a quelli lavorativi.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi e dei valori della mutualità e si ispira nello svolgimento delle Sue attività in conformità all'art. 1.comma 1 lettere A) e B) della legge 381/1991 alla libera e spontanea cooperazione, finalizzata alla creazione di opportunità di lavoro per i soci.

La cooperativa si propone, nel primo caso e più specificatamente per la realizzazione delle finalità di cui all'art.1 comma 1, lettera A) della legge 381/1991, di svolgere:

A) servizio di radiologia anche domiciliare, l'assistenza e la terapia domiciliare di anziani, bambini portatori di handicap, l'assistenza ospedaliera anche infermieristica ; l'assistenza psicologica alle persone ed alle famiglie mirata alla riabilitazione educativa dei nuclei familiari bisognosi;

	B) l'organizzazione e la gestione, operativa ed amministrativa, di case di riposo per anziani, asili nido per la fascia di età da 0 a tre anni, scuole materne età da 4 - 6 anni, di case protette, di centri di terapia e di riabilitazione e la fornitura di servizi di pulizia, di ristorazione ed assistenza alla persona nelle strutture sopra specificate.	
	C) l'attivazione di un centro di formazione e di orientamento e sostegno educativo per adolescenti, giovani, adulti anche per attività di educazione permanente, per lo svolgimento di corsi di formazione professionale e per la formazione di operatori sociali e volontari che abbiano particolare attitudine all'assistenza ai tossicodipendenti, agli alcolisti, agli extracomunitari, agli ex detenuti ed, in genere, alle persone socialmente svantaggiate.	
	D) Per la realizzazione delle finalità di cui all'art.1 comma 1 lettera B) della legge 381/1991, la cooperativa si propone di svolgere:	
	A) i servizi di pulizia, di assistenza sanitaria e alla persona, preparazione di pasti caldi e freddi per strutture pubbliche e private, attività di gestione di strutture sociali e non con servizio domiciliare.	
	B) la fornitura di servizio alle imprese e agli enti	

	pubblici, lo svolgimento scuolabus e di accompagnamen-	
	to dei bambini, adulti ed anziani e categorie svan-	
	taggiate.	
	Al solo fine del perseguimento dell'oggetto so-	
	ciale e con carattere strettamente strumentale la	
	cooperativa potrà inoltre svolgere ogni attività	
	concludere tutte le operazioni di natura immobilia-	
	re, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	od utili alla realizzazione degli scopi sociali, in	
	particolare stipulare le convenzioni di cui all'art.	
	5 della legge n. 381/91;	
	assumere interessenze e partecipazioni, sotto qual-	
	siasi forma, in imprese, che svolgono attività a-	
	analoghe e comunque accessorie all'attività socia-	
	le;	
	favorire e sviluppare iniziative sociali, mutuali-	
	stiche, culturali, professionali, ricreative sporti-	
	ve, sia con creazioni di apposite sezioni sia parte-	
	cipative ad organismi ed enti idonei.	
	Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la socie-	
	tà potrà candidarsi a progetti di finanza agevola-	
	ta previsti dalla leggi comunitarie, nazionali,	
	regionali e a qualsivoglia altro strumento agevola-	
	tivo regolamentato da norme nazionali, comunitarie	
	ed internazionali;	

si impegna a mantenere per cinque anni la sede legale ed operativa in Calabria e a promuovere la partecipazione di soci che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti nelle aree definite "agevolabili" ed individuate nella carta degli aiuti di stato.

Art.7

(Requisiti soggettivi dei soci cooperatori)

Possono essere soci cooperatori:

a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge n. 381/1991, disponibili a prestare la propria at-

tività gratuitamente, per fini di solidarietà;

I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle superiori lettere a), b) e c) costituiscono separate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del codice civile.

Art.8

(persone svantaggiate)

Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e successive modificazioni.

Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative.

Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendes-

	se, durante la vita della società, al disotto della per-	
	centuale del trenta per cento richiesta dalla legge e dal	
	presente statuto, gli amministratori dovranno adottare le	
	opportune iniziative per ripristinare la percentuale di	
	legge entro il termine di un anno, pena lo scioglimento	
	di diritto della società.	
	Art.9)	
	(Diritti dei soci cooperatori nei rapporti mutualistici)	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabilite	
	dal presente statuto e dal regolamento mutualistico, nei	
	limiti della effettiva e concreta capacità della coopera-	
	tiva di instaurare i suddetti rapporti e di soddisfare	
	gli interessi dei soci medesimi.	
	Correlativamente, la cooperativa ha il dovere di contrar-	
	re con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e la	
	necessità di rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determi-	
	nata dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato	
	e quindi dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi	
	delle prestazioni di lavoro delle persone svantaggiate,	
	al cui inserimento lavorativo l'attività mutualistica è	
	finalizzata, ed in via subordinata degli altri soci lavo-	

ratori; e quindi a stipulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni del regolamento interno e nel rispetto del principio della parità di trattamento; e quindi – a parità di qualifiche professionali – sulla base dell'anzianità di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio cooperatore.

Art.10)

Bilancio sociale.

La cooperativa deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

Art.11)

Coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari

dell'attività.

La cooperativa assicura il coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività sociali, in modo che questi ultimi possano esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa cooperativa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qua-

lità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

A tal fine è assicurata la partecipazione dei soci cooperatori alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda, con funzione informativa e consultiva, mediante sottoposizione delle relative questioni da parte dell'organo amministrativo all'assemblea, e conseguenti deliberazioni assunte dai soli soci cooperatori, con esclusione dei portatori di strumenti finanziari.

Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

Art. 12

(Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'organo amministrativo (art. 2527 comma 2).

Art. 13

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-

17 di 40

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui sopra, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta (art. 2527).

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicata agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci (art. 2528).

Art. 14

(Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla

legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo;

- del capitale sottoscritto;

del sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art.15

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 16

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che, anche temporaneamente, non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

L'organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi articoli.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 17

(Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) per gravi inadempimenti delle obbligazioni che

derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine per adeguarsi;

d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può ricorrere al Collegio Arbitrale ai sensi degli articoli seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 18

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 19

(Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 16, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove, versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, cod.civ.

Il pagamento è effettuato entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 20

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del

socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del cod. civ.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti, con le modalità e le procedure sopra descritte.

In caso di pluralità di eredi questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

Art. 21

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi

	del socio deceduto, ove questo non sia stato richie-	
	sto entro i 5 anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richie-	
	sto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta	
	con deliberazione dell'organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi, per i motivi sopra indicati, oltre	
	al risarcimento dei danni, perdono il diritto al	
	rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Il socio che cessa di far parte della società ri-	
	sponde verso questa per il pagamento dei conferimen-	
	ti non versati, per un anno dal giorno in cui il re-	
	cesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della società,	
	il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili verso la società gli eredi del socio de-	
	funto.	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18	
	(Elementi costitutivi)	

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 500,00 e, nel complesso, non superiori ai limiti di legge;

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 21;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

Art. 23

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo am-

ministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni previste nel precedente art.13 per l'acquirente.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 24

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppu-

re a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le Cooperative a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

ORGANI SOCIALI

Art. 25

(Organi)

Sono Organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico;
- c) l'organo di controllo od il revisore, se nomina-

to.

Art.26

(Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante raccomandata, anche a mano, a mezzo fax o telefax che deve pervenire al socio almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenenti l'ordine del giorno, il luogo che può essere stabilito nella sede sociale o altrove purchè in Italia, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In ogni caso, anche in difetto delle precedenti formalità l'assemblea deve ritenersi validamente costituita ed atta a deliberare quando è rappresentato l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto di voto e la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico e l'organo di controllo od il revisore se nominato.

Art.27

(Funzioni dell'assemblea)

L'Assemblea:

- 1) Approva il bilancio e, destina gli utili;
- 2) Procede alla nomina dell'organo amministrativo;

3) Procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo od il revisore e, ove richiesto del soggetto deputato al controllo contabile;

4) Determina la misura dei compensi da corrispondere all'organo amministrativo ed all'organo di controllo od il revisore;

5) Approva i regolamenti interni;

6) Delibera sulla responsabilità dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo od il revisore.

7) Delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che, tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci, sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa

per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ..

Art. 28

(Costituzione e quorum deliberativi)

Per la validità della costituzione dell'assemblea convocata in via ordinaria od in via straordinaria come per la validità delle deliberazioni, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, ovvero per le successive, si fa integrale riferimento alle disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 29

(Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del cod. civ..

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dai parenti, entro il terzo grado, o dagli affini, entro il secondo, che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 30

(Presidenza dell'assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o se nominato dal presidente del Consiglio di Ammini-

strazione ed in sua assenza dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolare costituzione dell'assemblea medesima, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 31

(Consiglio di Amministrazione o amministratore unico)

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a. da un amministratore unico;

b. da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure

tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Art.32

(Compiti dell'organo amministrativo)

L'amministratore unico o se nominato il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo, soggetto alle disposizioni di cui all'art. 2381 del codice civile, formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; al Consiglio

competete altresì di deliberare la nomina di direttori, procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti con la determinazione delle relative condizioni.

Ogni tre mesi gli organi delegati devono riferire all'organo amministrativo ed all'organo di controllo od al revisore se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 33

(Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e l'organo di controllo od il revisore ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli am-

ministratori in carica; la presenza alle riunioni del consiglio può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 34

(Integrazione del consiglio)

Per la cessazione dall'ufficio e la sostituzione troveranno applicazione le norme degli articoli 2385 e 2386 del codice civile.

Art. 35

(Compensi dell'organo amministrativo)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'organo amministrativo ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo o del revisore, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Art. 36

(Rappresentanza)

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la

rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'amministratore unico od il presidente del consiglio di amministrazione ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati; spetta ai procuratori e mandatarî speciali ove nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente; farà piena prova dell'assenza o dell'impedimento, di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente.

Art. 37

Sindaco e revisione legale dei conti

Per l'organo di controllo o per il revisore si applicano le disposizioni contenute nell'art.2477 del Codice Civile.

Art.38

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci

ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dei Dottori Commercialisti di Cosenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro quindici giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina, in via irrituale, secondo equità.

Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà, come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi del 17.1.2003 n.5 e del 6.2.2004 n. 37.

Art.39

39 di 40

**(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve
e devoluzione)**

I principi in materia di remunerazione del capitale,
di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del
patrimonio residuo e di devoluzione di una quota de-
gli utili annuali ai fondi mutualistici per la pro-
mozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-
rogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgo-
no le vigenti norme di legge sulle società coopera-
tive a mutualità prevalente.

F.ti Micieli Pasquale

Grisolia Leonardo

De Rose Annunzio Giglio

Leucio Gissonna notaio col sigillo

La presente copia telematica è conforme all'origina-
le documento cartaceo (ai sensi dell'art.23 commi
3, 4, 5 del D.Lgs. 82/2005).

Rende, lì 23 maggio 2014

Firmato: Leucio Gissonna notaio col sigillo

Si chiede che il presente atto sia esente da imposta
di bollo

Si trasmette ad uso Registro Imprese.